

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

LIBRO II - DELL'APPALTO
PARTE III - DEI SOGGETTI
TITOLO I - LE STAZIONI APPALTANTI
QUALIFICAZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

Legge Regione Sicilia n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" come modificato dalla Legge Regione Sicilia n. 13 del 31 Gennaio 2024

Le Stazioni Appaltanti Non Qualificate quali lavori, servizi e forniture possono acquisire direttamente?

Art. 62 comma 1-2	Tutte le Stazioni Appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente a: - affidamenti di lavori di importo $\leq$ a 500 mila euro - acquisizione di servizi e forniture d'importo $\leq$ alle soglie previste per gli affidamenti diretti - effettuare ordini avvalendosi degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di Committenza qualificate e dai soggetti aggregatori Per le procedure di importo superiore ai valori sopra indicati la Stazione Appaltante dovrà essere qualificata ai sensi dell'art. 63 ed Allegato II.4 Senza la qualificazione l'ANAC non rilascia il CIG alle Stazioni Appaltanti non qualificate L'Allegato II.4 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione
--------------------------	--

Quali attività sono consentite alle Stazioni Appaltanti Non Qualificate?

Art. 62 comma 6	Le Stazioni Appaltanti Non Qualificate possono: a) acquisire forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrere per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) <u>procedere ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;</u> d) effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento; e) eseguire i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; f) eseguire i contratti affidati ai sensi delle lettere b) , c) e d); g) le stazioni appaltanti non qualificate per l'esecuzione ricorrono a una centrale di committenza potendo nominare un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.
Allegato II.4 art. 2 comma1	Come specificato nell'Allegato II.4: la qualificazione non è necessaria per - effettuazione di ordini a valore su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di Committenza e dai Soggetti Aggregatori la qualificazione è necessaria per acquisire direttamente: - lavori di importo pari o superiore a €. 500.000 - servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Per tutti gli altri casi in cui si ha un superamento dei limiti di importo stabiliti dalla legge, le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a strumenti di acquisto di altre "stazioni appaltanti qualificate" o "centrali di committenza qualificate" o direttamente all'attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati.

Con quali modalità la Stazione Appaltante Non Qualificata ricorre ai servizi della Stazione Appaltante Qualificata o Centrale di Committenza Qualificata?

Art. 62 commi 9-10	Nei casi in cui si debba fare ricorso alla Stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è necessario formalizzare un apposito accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, è accolta se non riceve risposta negativa nel termine di 10 giorni dalla sua ricezione ("SILENZIO ASSENSO"). In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro 15 giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio possono essere sanzionate.
---------------------------	---

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

LIBRO II - DELL'APPALTO
PARTE III - DEI SOGGETTI
TITOLO I - LE STAZIONI APPALTANTI
QUALIFICAZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

Legge Regione Sicilia n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" come modificato dalla Legge Regione Sicilia n. 13 del 31 Gennaio 2024

Cosa deve fare la Stazione Appaltante per qualificarsi per la progettazione ed l'affidamento dei lavori?

Allegato II.4 art. 4	La Stazione Appaltante deve innanzitutto verificare il possesso dei seguenti requisiti obbligatori: a) iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori; c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice. Questi requisiti consentono di ottenere un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A annessa all'Allegato II.4 e dettagliatamente descritti nella tabella C e dall'art. 4 commi 3-4-5.
-----------------------------	---

Cosa deve fare la Stazione Appaltante per qualificarsi per affidamento di servizi e forniture?

Allegato II.4 art. 6	La Stazione Appaltante deve innanzitutto verificare il possesso dei seguenti requisiti obbligatori: a) iscrizione all'AUSA; b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture; c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice. Oltre a questi requisiti obbligatori la stazione appaltante deve ottenere un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti di cui alla tabella B annessa all'Allegato II.4 e dettagliatamente descritti nella tabella C e dall'art. 6 comma 4.
-----------------------------	--

Quali sono le attività consentite alle Stazioni Appaltanti Qualificate?

Art. 62 comma 5	Le Stazioni Appaltanti Qualificate possono: a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie di 500.000 euro per l'affidamento lavori e superiori alle soglie previste per gli affidamenti diretti nel caso di acquisizione di forniture e servizi b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una Centrale di Committenza Qualificata; c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi; d) procedere mediante appalto congiunto; e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate; f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate, provvedendo alla nomina di un "Supporto al RUP" della centrale affidante. Le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'art. 63, comma 2, lettere b) e c), ossia per: - i livelli di qualificazione intermedia o di secondo livello per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14; - i livelli di qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo; possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliaria in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale
------------------------	---

Quali sono le attività consentite alle Centrali di Committenza?

Art. 62 comma 7	Le Centrali di Committenza, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti: a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate e delle stazioni appaltanti qualificate, nonché convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici; b) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione (ad esempio MEPA); c) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate qualora le SA non siano qualificate per l'esecuzione
------------------------	---

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

LIBRO II - DELL'APPALTO
PARTE III - DEI SOGGETTI
TITOLO I - LE STAZIONI APPALTANTI
QUALIFICAZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

Legge Regione Sicilia n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" come modificato dalla Legge Regione Sicilia n. 13 del 31 Gennaio 2024

Cosa deve fare la Stazione Appaltante per iscriversi all'AUSA e come funziona l'elenco delle Stazioni Appaltanti Qualificate?

Allegato II.4
(art. 10-11)

Le stazioni appaltanti e le Centrali di Committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023 tramite l'apposita sezione dell'AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall'ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione (<https://www.anticorruzione.it/-/anagrafe-unica-delle-stazioni-appaltanti-ausa>)

La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione.

L'ANAC, sulla base delle informazioni e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione.

L'ANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della veridicità dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione.

L'iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate ha durata di due anni.

Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni due anni.

Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza già qualificate accedono all'AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione.

Per la revisione della qualificazione l'ANAC può valutare anche dei requisiti premianti:

a) la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice ed effettuazione di affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate;

b) l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione.

Le domande presentate sono verificate dall'ANAC.

Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è superiore a quello necessario per la qualificazione di livello inferiore, incrementato di almeno il 5 per cento.

art. 63 comma 1 e 4

E'istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, l'elenco delle Stazioni Appaltanti Qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le Centrali di Committenza, ivi compresi "i Soggetti Aggregatori" che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023. Per "Soggetti Aggregatori" si intendono i "soggetti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66".

Sono iscritti di diritto nell'elenco:

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
- Consip S.p.a.,
- Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.,
- Difesa servizi S.p.A.,
- l'Agenzia del demanio,
- i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
- Sport e salute S.p.a.

L'elenco è aperto in quanto soggetto a periodici aggiornamenti.

Le Stazioni Appaltanti delle Unioni di Comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva.

Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.

NOTA BENE: Per la Regione Sicilia si fa richiamo alla Legge Regionale n.12 del 12 ottobre 2023 "Recepimento del Codice dei contratti pubblici i cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36" e ss.mm.ii. con riferimento alla Centrale Unica di Committenza Regionale (CUCR).

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU  		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" CUP: G61B21009850006	
LIBRO II - DELL'APPALTO PARTE III - DEI SOGGETTI TITOLO I - LE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICAZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI			
Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" Legge Regione Sicilia n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" come modificato dalla Legge Regione Sicilia n. 13 del 31 Gennaio 2024			
Quali sono gli ambiti e le capacità che le Stazioni Appaltanti e le Centrali di Committenza devono dimostrare al fine di ottenere la qualificazione?			
art. 63 comma 5-6	La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un lavoro, bene e servizio in relazione ai seguenti ambiti: a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure; b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura; c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. Le Stazioni Appaltanti e le Centrali di Committenza possono essere qualificate anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture e per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia (Qualificazione intermedia o di secondo livello - L2).		
Quali sono i livelli di Qualificazione per la Progettazione e l'Affidamento?			
art. 63 comma 2 e Allegato II.4	La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in 3 Fasce di importo: - Qualificazione base o di primo livello (L3) ➡ a) per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro b) per lavori fino a 1 milione di euro - Qualificazione intermedia o di secondo livello (L2) ➡ a) per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro b) per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023; - Qualificazione avanzata o di terzo livello (L1) ➡ Per Lavori, Servizi e Forniture senza limiti di importo. Per poter essere qualificati in uno dei livelli le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei requisiti indicati nell'Allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023 e devono ottenere un punteggio complessivo pari o superiore a: a) Livello (L3): 30 punti; b) Livello (L2): 40 punti; c) Livello (L1): 50 punti. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli su indicati può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di - 10 punti per il livello L3 - 5 punti per i livelli L1 e L2		
Quali sono i requisiti della Qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza?			
art. 63 comma 7-8 e Allegato II.4	I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati <u>separatamente</u> nell'Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023 che dispone una disciplina transitoria specifica.		
Quali sono i requisiti di Qualificazione per le Stazioni Appaltanti relativi alla PROGETTAZIONE e all'AFFIDAMENTO di lavori, servizi e forniture?			
Allegato II.4 (art. 4 e art. 6)	I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori, servizi e forniture per le Stazioni Appaltanti sono disciplinati dall'Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023 (art. 4 c.1 e art. 6 c.1) I requisiti obbligatori per la progettazione e l'affidamento di lavori richiesti sono (art. 4 c.1): a) iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori; c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale richiesto a decorrere dal 1 gennaio 2024 (art. 4 c.5); Oltre ai requisiti obbligatori le Stazioni Appaltanti ottengono un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla Tabella A e gli indicatori descritti nella Tabella C dello stesso Allegato II.4. I requisiti obbligatori per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture sono (art. 6 c.1) : a) iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture; c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale richiesto a decorrere dal 1 gennaio 2024 (art. 6 c.5); Oltre ai requisiti obbligatori le Stazioni Appaltanti ottengono un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla Tabella B e gli indicatori descritti nella Tabella C dello stesso Allegato II.4.		
Quali sono i requisiti di Qualificazione per le Centrali di Committenza relativi alla PROGETTAZIONE e all'AFFIDAMENTO di lavori, servizi e forniture?			
Allegato II.4 (art. 7)	I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori, servizi e forniture per le Centrali di Committenza sono disciplinati dall'Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023 (art. 7)		

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" CUP: G61B21009850006
LIBRO II - DELL'APPALTO PARTE III - DEI SOGGETTI TITOLO I - LE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICAZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI	
Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" Legge Regione Sicilia n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" come modificato dalla Legge Regione Sicilia n. 13 del 31 Gennaio 2024	
Quali sono le Responsabilità della Stazione Appaltante nell'ambito delle procedure di committenza?	
art. 62 comma 12	La Stazione Appaltante è responsabile, in questo caso, del rispetto delle norme del codice per le attività ad esse direttamente imputabili: a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza; b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza; c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.
Quali sono le Responsabilità delle Stazioni Appaltanti Qualificate e delle Centrali di Committenza quando svolgono attività per conto di altre Stazioni Appaltanti?	
art. 62 comma 13	Le Stazioni Appaltanti Qualificate e le Centrali di Committenza che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.
Come è articolata la CUC REGIONALE e quali attività può svolgere ?	
La Legge Regionale n.12 del 12 ottobre 2023 "Recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36" modifica la Legge Regionale n.12/2011. La Legge regionale 31 gennaio 2024 n. 3 (pubblicata in GURS il 3 febbraio 2024) ai commi 2 e 5 dell'art.122 introduce ulteriori modifiche alla Legge Regionale 12 ottobre 2023, n.12.	Con riferimento alla Centrale Unica di Committenza regionale dei contratti pubblici della Regione Siciliana, l'art.9 della L.R. n.12/11, come modificato, prevede che la CUC Regionale, ferma restando l'autonomia procedurale delle articolazioni dei Dipartimenti e degli uffici speciali, nella qualità di centri di costo della Stazione Appaltante Regione Siciliana (modifica introdotta con L.R.n.3/2024), è così articolata: a. per l'affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria, dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale tecnico (DRT), che si avvale prevalentemente delle sue strutture per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e dell'Ufficio regionale di committenza (URC), già UREGA (Ufficio regionale espletamento gare d'appalto), struttura intermedia dello stesso DRT, per l'affidamento dei lavori previsti dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 36/2023; b. per l'acquisizione di beni e servizi, dall'Assessorato regionale dell'economia "Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi", istituita dall'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni. La Regione Siciliana è qualificata di diritto quale Soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art.63 del D.lgs n.36/2023 e Centrale Unica di Committenza, ai sensi e per gli effetti del citato art.63 e dell'art.9 della Legge Regionale n.12/2011, come in ultimo modificato dalla L.R. n.12/2023 e dalla L.R. n.3/24. Con decreto n. 57/Gab del 5 dicembre 2023 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità è stata definita la Disciplina inerente alla organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza regionale per l'affidamento di lavori e/o servizi di Architettura e Ingegneria. <u>L'Ufficio si articola in una Sezione Centrale avente sede in Palermo ed in Sezioni Territoriali aventi sede nei comuni capoluoghi delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali.</u> La Sezione Centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto e di concessione, per lavori, le opere e l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di interesse relativo ad un territorio di due o più Città metropolitane ovvero liberi Consorzi, di importo superiore alle soglie previste dall'art. 62, comma 1, del "Codice" e per le stazioni appaltanti che non abbiano conseguito la qualificazione ai sensi dell'art. 63 del "Codice": i diversi rami dell'Amministrazione regionale, gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, gli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale. Le Sezioni Territoriali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto e di concessione, per i lavori, le opere e l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di interesse di area vasta, intercomunale e comunale, di importo superiore alle soglie previste dall'art. 62, comma 1, del "Codice", per le stazioni appaltanti, di seguito elencate, che non abbiano conseguito la qualificazione ai sensi dell'art. 63 del "Codice": i diversi rami dell'Amministrazione regionale, gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, gli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale. Gli altri enti previsti dall'art. 2 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii., ove non abbiano conseguito la qualificazione ai sensi dell'art. 63 del "Codice", possono avvalersi delle strutture centrali e territoriali per l'espletamento delle procedure d'appalto di lavori pubblici, in materia di finanza di progetto e di contratti di concessione di lavori pubblici, e per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo superiore alle soglie previste dall'art. 62, comma 1, del "Codice". L'Ufficio Regionale di Committenza (URC) subentra nelle funzioni svolte dalla struttura centrale e dalle sezioni provinciali dell'UREGA. La possibilità di avvalersi della CUC regionale per le funzioni attribuite al DRT, da parte delle stazioni appaltanti o enti concedenti, è disciplinata attraverso un Accordo tra la Centrale di Committenza qualificata e le Stazioni appaltanti non qualificate, il cui schema è stato approvato con D.A. n.56/GAB dell'1 dicembre 2023. L'articolo 9 della Legge regionale n.12/2011 e ss.mm.ii. si propone anche, da parte dei due Assessorati che costituiscono la CUC regionale, un'azione di promozione di interventi in favore delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 15 e dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023. Quest'ultima azione sarà disciplinata attraverso un decreto interassessoriale.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

LIBRO II - DELL'APPALTO
PARTE III - DEI SOGGETTI
TITOLO I - LE STAZIONI APPALTANTI
QUALIFICAZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

Legge Regione Sicilia n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" come modificato dalla Legge Regione Sicilia n. 13 del 31 Gennaio 2024

